

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO

PROVINCIA DI LUCCA

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE
DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO
18/04/2016, N. 50**

(D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 15.02.2017

Aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 5.07.2019

I N D I C E

Art.	Descrizione
1.	Obiettivi e finalità
2.	Campo di applicazione
3.	Quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 e ripartizione del fondo incentivante
4.	Fondo per la funzione tecnica e l'innovazione
5.	Personale partecipante alla ripartizione del fondo
6.	Distribuzione del fondo
7.	Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato
8.	Disposizioni Varie
9.	Rinvio
10.	Entrata in vigore e forme di pubblicità

ART. 1

Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo in oggetto è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

ART. 2

Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 113 del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo non inferiore ad euro 10.000,00 (euro diecimila/00) come definiti all'art. 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
4. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie del patrimonio indisponibile e disponibile dell'ente che non necessitino di una progettazione o di specifici accertamenti tecnici.

ART. 3

Quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 e ripartizione del fondo incentivante

1. Le risorse destinate alla incentivazione del personale per la realizzazione di opere pubbliche e gli appalti di forniture e servizi non possono superare il 2% dell'importo posto

a base di gara, iva esclusa, comprese nel quadro economico, e non si considerano eventuali ribassi nella aggiudicazione.

2. Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6% dell'importo posto a base di gara (pari all'80% del 2%) mentre per i progetti di importo superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35, d. lgs. n. 50 del 2016, l'incentivo è attribuito in ragione dell'**1,44% dell'importo posto a base di gara (pari all'80% dell'1,80%)**. L'importo che ne deriva costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
3. **Il restante 20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 3.
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base di gara saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da erogare.
5. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i destinatari di questa incentivazione saranno di norma i componenti del gruppo di lavoro che svolgono le seguenti attività:
 - per le opere ed i lavori:
 - a. programmazione della spesa per investimenti;
 - b. verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - c. Responsabile Unico del Procedimento;
 - d. direzione dei lavori e/o Sicurezza nella fase della esecuzione;
 - e. collaudo statico;
 - f. collaudo tecnico amministrativo o Certificato di regolare esecuzione;
 - g. centrale unica di committenza;
 - per gli appalti di servizi e forniture:
 - a. programmazione della spesa per investimenti;

- b. verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - c. Responsabile Unico del Procedimento;
 - d. direzione della esecuzione ovvero controllo di esecuzione dei contratti;
 - e. verifica di conformità finale;
 - f. centrale unica di committenza.
6. La ripartizione dell'incentivo è operata sulla base delle percentuali di seguito stabilite, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità e dell'entità dell'opera e della natura delle attività:
- tra il 35% e il 40% al responsabile unico del procedimento;
 - tra il 20% e il 25% all'Ufficio ragioneria in ragione del supporto al Responsabile Unico del Procedimento e agli altri collaboratori tecnici nello svolgimento delle attività di cui all'articolo sopra richiamato;
 - tra il 30% e il 35% al personale amministrativo e tecnico di supporto all'Ufficio tecnico e all'Ufficio di ragioneria che collabora nelle attività di cui all'articolo 113, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, quali, ad esempio, quelle di programmazione e rendicontazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici.
7. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
8. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.
9. Per i compiti svolti dal responsabile della centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, è riconosciuta, una quota pari al 5% dell'incentivo previsto dal presente regolamento.

ART. 4

Fondo per la funzione tecnica e l'innovazione

1. Il **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato, calcolato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
4. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.
5. Il Responsabile competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il Responsabile del Settore territorio e ambiente.

ART. 5

Personale partecipante alla ripartizione del fondo

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 3.

2. I responsabili dei procedimenti istruttori, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di Servizio cui appartengono, se persona diversa, ovvero al Responsabile di Servizio perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
3. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
4. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

ART. 6

Distribuzione del fondo

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La determinazione di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile preposto alla struttura competente, avuto riguardo alle situazioni di conflitto di interesse, che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.
3. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.

4. I risparmi sono assegnati al bilancio dell'ente.
5. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
6. La liquidazione potrà avvenire con cadenza periodica quadrimestrale per tutte le attività specifiche definitivamente concluse nel periodo.

ART. 7

Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nel caso in cui si determinino allungamenti dei tempi, senza calcolare quelli conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati dalla normativa, e/o aumento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.
2. Le riduzioni dei compensi saranno disposte fino al 20% per ritardi, fino al 20% per costi aggiuntivi e fino al 50% in caso di presenza contemporanea di ritardi e costi aggiuntivi. La misura di tali riduzioni è fissata dal responsabile del settore competente, fatti salvi i casi di conflitto di d'interesse.

ART. 8

Disposizioni varie

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
2. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale.

ART. 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

ART. 10

Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.
2. Tale regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio online del Comune di Piazza al Serchio, sulla home page del sito istituzionale e nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente.